

---

**Relazione sulle “questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria” ai sensi dell'art.19, comma 3 del D.Lgs n.39 del 27 gennaio 2010**

---

# Indice

1. I compiti del Collegio Sindacale quale “comitato per il controllo interno e la revisione contabile”
2. La relazione al comitato per il controllo interno di cui all’art. 19 del DLgs 39/2010
3. Questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale
4. Carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno

---

## **1. I compiti del Collegio Sindacale quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile**

L'art.19 , comma 1, del D.lgs. n.39 del 27 gennaio 2010, sancisce che negli enti di interesse pubblico il *comitato per il controllo interno e la revisione contabile* vigila su:

- a) il processo di informativa finanziaria;
- b) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

Negli enti che adottano un Sistema di amministrazione e controllo tradizionale, il comitato per il controllo interno coincide con il Collegio Sindacale.

---

## **2. La relazione al comitato per il controllo interno di cui all'art. 19 del DLgs 39/2010**

L'art.19 , comma 3, del D.lgs. n.39 del 27 gennaio 2010, sancisce che il revisore legale, o la società di revisione legale, deve presentare al comitato per il controllo interno una relazione sulle **questioni fondamentali** emerse in sede di revisione legale, ed in particolare sulle **carenze significative** rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

### 3. Questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale

Si definiscono **questioni fondamentali** quelle venute all'attenzione del revisore nel corso del normale svolgimento delle attività di revisione del bilancio, e che per la loro identificazione richiedono l'utilizzo del giudizio professionale del revisore, basato su specifici elementi rilevati nel corso del procedimento revisionale.

#### **Questioni fondamentali da comunicare al Comitato per il controllo interno:**

- a) Il punto di vista del revisore in merito agli aspetti qualitativi significativi adottati dall'azienda:
  - prassi contabili e/o principi contabili;
  - stime contabili;
  - informativa di bilancio.
- b) Eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della revisione legale:
  - ritardi non ragionevoli da parte della direzione nella messa a disposizione delle informazioni o nell'inizio dell'attività di revisione;
  - indisponibilità del personale della società o incapacità a fornire tempestivamente la documentazione richiesta.
- c) Eventuali aspetti significativi emersi dalla revisione, discussi o oggetto di corrispondenza con la direzione.

---

### **3. Questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale (segue)**

- d) Attestazioni scritte richieste dal revisore.
- e) Eventuali altri aspetti emersi dalla revisione legale che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significativi:
  - scelta di principi e criteri contabili rilevanti che hanno o potrebbero avere effetti significativi sul bilancio;
  - correzioni proposte a seguito dello svolgimento dell'attività di revisione, che hanno, o possono avere un impatto significativo sul bilancio;
  - incertezze significative sulla Continuità Aziendale, collegate, ad esempio, a contenziosi pendenti;
  - disaccordi con la direzione aziendale su questioni che possono essere rilevanti per il bilancio;
  - rilievi, limitazioni al procedimento di revisione e richiami d'informativa inclusi nella relazione del revisore.

## 4. Carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo d'informativa finanziaria

### 4.1 Comunicazione alla governance delle carenze significative nel sistema di controllo interno

Le carenze nel sistema di controllo si definiscono *significative* secondo il giudizio professionale del revisore; tali carenze devono essere tempestivamente comunicate per iscritto ai rappresentanti della governance aziendale.

L'ISA 265 stabilisce che:

- a) Una **carenza nel controllo interno** esiste quando:
  - un controllo è configurato opera in modo da non consentire la prevenzione o l'individuazione e la correzione di errori nel bilancio in modo tempestivo;
  - il suddetto controllo non esiste.
- b) Per individuare una **carenza *significativa* nel controllo interno**, il revisore deve considerare i seguenti aspetti:
  - la probabilità che le carenze portino ad errori significativi nel bilancio;
  - soggettività e complessità nella determinazione di importi stimati;
  - importi di bilancio esposti a carenze;

---

## **4. Carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo d'informativa finanziaria**

### **4.1 Comunicazione alla governance delle carenze significative nel sistema di controllo interno (segue)**

- i controlli generali di monitoraggio, su operazioni significative con parti correlate, sulla scelta ed applicazione di principi contabili significativi, su operazioni significative, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria;
- la causa e la frequenza delle eccezioni individuate a seguito delle carenze nei controlli;
- la possibilità per un'attività o passività di essere oggetto di perdita o frode;
- il volume di movimenti che si è registrato o che si potrebbe registrare nel saldo contabile o nella classe di operazioni esposti alla carenza.

## **4. Carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo d'informativa finanziaria (segue)**

### **4.2 Indicatori di carenze significative nel controllo interno:**

- Evidenza di aspetti inefficaci dell'ambiente di controllo, quali:
  - operazioni significative per la direzione non vengono esaminate in modo appropriato dai responsabili delle attività di governance;
  - identificazioni di frodi poste in essere dalla direzione, che il controllo interno non è stato in grado di prevenire;
  - mancata attuazione, da parte della direzione, di azioni correttive relative a carenze significative in precedenza comunicate.
- Assenza di un processo di valutazione dei rischi.
- Evidenza dell'inefficacia del processo di valutazione dei rischi.
- Evidenza dell'inefficacia della risposta ai rischi di errore identificati.
- Errori individuati dalle procedure di revisione che il controllo interno non ha prevenuto o individuato e corretto.
- Evidenza dell'incapacità della direzione di supervisionare la redazione del bilancio.